

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Via Altro Adige 170
Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
www.sintesiservizi.com

Settembre 2010

Anno VII

N. 09

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Settembre 2010

16 settembre
Giovedì

- Versamento Iva mese di agosto
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Invio telematico delle Dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di agosto

25 settembre
Sabato

- Invio telematico Elenchi Intra relativi al mese di agosto

30 settembre
Giovedì

- Invio telematico Unico e Dichiarazione Irap
- Invio telematico Dichiarazione Iva separata
- Presentazione dichiarazione Ici da parte dei Comuni che ancora la richiedono (se non hanno deliberato un termine diverso)
- Invio telematico operazioni con Paesi inclusi nella "Black List" (scadenza prorogata al 2 novembre)

Sommario

Pag. 1 Scadenze del mese

Pag. 2 Antiriciclaggio: limiti all'uso del contante

Pag. 3 Segue Antiriciclaggio: limiti all'uso del contante

Pag. 3 Mod Intra

Pag. 4 Segue Mod Intra

FISCO PRATICO magazine

Settembre 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Antiriciclaggio: limiti all'uso del contante

NORME ANTIRICICLAGGIO **LIMITAZIONI ALL'USO** **DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI**

(Art. 20, DL n. 78/2010; Artt. 49 e 58, D.Lgs. n. 231/2007;
Circolare MEF agosto 2010, n. 281178)

Limitazioni all'uso del contante

Dal 31 maggio 2010 non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a Euro 5.000 (il limite fino al 30 maggio 2010 era di Euro 12.500).

I trasferimenti che eccedono detto limite devono essere eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

Le limitazioni riguardano complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applicano anche per i pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è comunque ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale ovvero in conseguenza di accordi contrattuali.

Comunicazione al MEF delle violazioni

La legge prevede che i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto conoscenza.

Nell'ambito della gestione delle contabilità per conto di terzi la riduzione del limite all'uso del contante si ripercuote su:

- pagamenti di fatture;
- finanziamenti soci-società;
- incassi di fatture/corrispettivi;
- distribuzioni di utili ai soci.

Frequente ricorso al contante

La legge prevede che costituisce un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell'operazione all'UIF, "il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante

con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro".

Il soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio dovrà valutare "caso per caso" in relazione alla condotta del singolo cliente.

Assegni

Le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:

- a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste;
- pagando Euro 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

A seguito dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili:

- potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a Euro 5.000;
- dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.

Inoltre è sempre necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:

- sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a Euro 5.000 (che non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall'importo);

Il limite va inteso soltanto per il singolo assegno: gli assegni utilizzati, anche per la medesima operazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento.

Gli assegni emessi all'ordine del traente (valde a dire "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

FISCO PRATICO

magazine

Settembre 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Segue **Antiriciclaggio: limiti all'uso del contante**

Libretti di deposito al portatore

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a Euro 5.000 (tale limite fino al 30.5.2010 era pari ad Euro 12.500).

Per i libretti di deposito esistenti al 31 maggio 2010 con un saldo pari o superiore a Euro 5.000, il portatore dovrà provvedere, entro il 30 giugno 2011 ad estinguere il libretto ovvero a ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.

In caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

Sanzioni

- Per le violazioni alle norme sulla [limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore la sanzione amministrativa pecuniaria (dall'1% al

40%) non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di Euro 30.000.

- Per le violazioni che riguardano importi superiori a Euro 50.000 la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
- Per le violazioni alle norme sui libretti al portatore che riguardano importi superiori a
- Euro 50.000 le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta %.

Oblazione

Per le violazioni di importo non superiore a Euro 250.000 è previsto l'utilizzo dell'istituto dell'oblazione e pertanto il pagamento di una somma in misura ridotta pari al terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.

Modelli Intra

MODELLI INTRASTAT 2010

(D.Lgs. n. 18/2010, DM 22.2.2010, Circolare Agenzia Entrate 6.8.2010, n. 43/E)

Prestazioni di servizi da non includere nei modd. intra

Non vanno inclusi negli elenchi Intra i servizi resi/ ricevuti per i quali non è dovuta l'IVA nello Stato UE in cui è stabilito il committente.

questo riguarda non solo i committenti italiani per i servizi ricevuti da prestatori UE ma anche i prestatori italiani per i servizi resi a committenti UE.

Committente italiano

Se in base alla normativa interna la prestazione ricevuta è assoggettata al regime di non imponibilità o di esenzione il servizio non va incluso nel mod. Intra 2-quater.

Prestatore italiano

L'operatore nazionale ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia non imponibile o esente nello Stato UE del committente.

È opportuno che il prestatore italiano sia in possesso di un'apposita dichiarazione fornita dal proprio cliente UE.

L'Agenzia delle Entrate considera in "buona fede" il prestatore italiano che nell'accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l'imposta nello Stato membro del committente abbia ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento.

La predetta dichiarazione può riguardare non solo la singola prestazione ricevuta dal committente UE ma tutte le prestazioni della stessa specie dallo stesso ricevute.

In mancanza di tale dichiarazione il prestatore ita-

FISCO PRATICO magazine

Settembre 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Segue **Modelli Intra**

liano può comunque non ricomprendere il servizio nei modd. Intra se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi che per lo stesso non è dovuta l'IVA nello Stato UE del committente.

La Agenzia delle entrate riconosce la possibilità di non fatturare le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti UE, non rilevanti territorialmente in Italia qualora l'operazione:

- non debba essere ricompresa negli elenchi riepilogativi poiché non è dovuta l'IVA nello Stato UE;
- ove territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe dell'esonero dalla fatturazione.

Campioni gratuiti inviati in altri stati UE

Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie e pertanto non sussiste l'obbligo di ricomprenderle negli elenchi riepilogativi.

L'addebito al cliente UE (soggetto passivo) delle spese di trasporto dei campioni gratuiti assume autonoma rilevanza, quale corrispettivo della prestazione di trasporto qualificata quale prestazione generica ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 da includere nei modd. Intra.

Prestazioni di servizi acquistate per conto di un altro operatore italiano

Il caso è il seguente: un operatore italiano (soggetto A) acquista da un soggetto passivo UE prestazioni generiche per conto di un altro operatore italiano (soggetto B) che provvede a rifondere quanto sostenuto.

A tal fine assume rilevanza il tipo di rapporto intercorrente tra il soggetto A e il soggetto B.

Per individuare il soggetto obbligato a presentare gli elenchi riepilogativi delle prestazioni va individuato il soggetto al quale sono giuridicamente imputabili gli effetti delle operazioni.

Mandato con rappresentanza

In tal caso il mandatario opera in nome e per conto del cliente e pertanto gli effetti giuridici dell'atto che lo stesso pone in essere ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante.

Il terzo prestatore fatturerà il servizio direttamente a quest'ultimo secondo le regole vigenti nel proprio ordinamento nazionale.

L'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi ricade in capo al mandante.

Mandato senza rappresentanza

Gli effetti giuridici dell'atto sono imputabili al mandatario il quale rende "in proprio" la stessa prestazione al mandante. L'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi ricade in capo al mandatario.

Produttori agricoli e modd. intra

Per verificare l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi da parte di un produttore agricolo assume rilevanza il regime fiscale in cui opera il cedente comunitario.

Se il cedente comunitario è soggetto nel proprio Stato UE ad un regime speciale per effetto del quale le cessioni dallo stesso effettuate rilevano esclusivamente nello Stato di origine dei beni, in capo agli acquirenti italiani non si realizza un acquisto intracomunitario.

Se il cedente comunitario opera in regime ordinario, in capo agli acquirenti italiani si realizza un acquisto intracomunitario con conseguente obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi.

Nel caso di un produttore agricolo l'acquisto intracomunitario si realizza soltanto nel caso in cui nell'anno precedente o in quello in corso l'ammontare di beni acquistati da soggetti UE abbia superato il limite di Euro 10.000, ovvero, indipendentemente dal superamento del citato limite, il produttore agricolo abbia optato per l'applicazione dell'Iva in Italia.